




Contenuti della sessione

Rifiuti e non Rifiuti:

- Esclusioni dalla disciplina dei rifiuti
- Cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste)
 - Linee guida Snpa 41/2022 per l'applicazione della disciplina EoW - Revisione gennaio 2022 (aggiornano le istruzioni contenute nelle linee guida approvate nel 2020)
- Sottoprodotti
 - Terre e rocce da scavo → un caso particolare di sottoprodotti
- Riuso: le prime esperienze



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Non rientrano (comma 1)

Materiali che **non sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti**, in quanto regolati da leggi speciali e settoriali.

Riguardano:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Terreno non scavato** (inclusi il suolo contaminato non ancora rimosso e i corpi idrici)
- **Rifiuti radioattivi** (sottoposti ad una norma specifica)
- **Esplosivi dismessi** e residui di materie esplosive
- **Materie fecali, paglia e altro materiale agricolo** naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o per la produzione di energia/biomasse, anche **posidonia spiaggiata**, quando reimpressa nel medesimo ambiente marino, riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi.

Art. 185, D.lgs. 152/2006

ececamere



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



caso specifico del Terreno in situ (Comma 1, lett. c) → una specifica deroga per

ORIGINE

Terreno riutilizzato all'interno dello stesso cantiere da dove viene scavato.

Il terreno estratto non è un rifiuto solo se soddisfa contemporaneamente **tre requisiti**:

Stato naturale → Deve trattarsi di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale.

Nello stesso sito → Deve essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.

Scopo di costruzione → Deve essere impiegato a fini di costruzione (es. riempimenti o rimodellazioni previsti dal progetto edilizio).

Art. 185, D.lgs. 152/2006

DESTINAZIONE

Terreno in uscita dal cantiere da dove viene prodotto/scavato.

Non è più possibile applicare l'art. 185.

Il residuo diventa automaticamente **rifiuto**, o **sottoprodotto** se l'azienda attiva la procedura per qualificarlo come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017

ecocamere



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



caso specifico degli Sfalci e Potature (Comma 1, lett. f) → una specifica deroga per

ORIGINE

I materiali vegetali provenienti da aree verdi: la paglia, gli sfalci d'erba e le potature **derivanti da buone pratiche colturali agricole o forestali, oppure dalla manutenzione del verde pubblico** (es. parchi e giardini), **non sono rifiuti se vengono riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per produrre energia da biomassa mediante processi che non danneggiano l'ambiente.**

Art. 185, D.lgs. 152/2006

DESTINAZIONE

ecocamere



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi (comma 2)

Materiali che **sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se sono già coperti e regolati** da un'altra normativa specifica (italiana o europea) che garantisce la tutela ambientale.

ATTENZIONE → Se manca tale normativa di settore, tornano a essere considerati rifiuti

Riguardano:

- **Acque di scarico** (disciplinate dalla tutela delle acque nei fiumi/fognature).
- **Sottoprodotti di origine animale** - SOA (es. scarti di macellazione, disciplinati dai regolamenti europei sanitari, a meno che non siano destinati all'incenerimento o alla discarica).
- **Carcasse di animali morti** per cause diverse dalla macellazione.
- **Rifiuti risultanti dalla prospezione**, estrazione e stoccaggio di risorse minerali (i fanghi e le rocce delle attività estrattive delle cave).

Art. 185, D.lgs. 152/2006

ececamere



Definizione di rifiuto



“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006



Viene definito quando **un rifiuto è pericoloso**


“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto” (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 c. 5-ter**).

Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006

ececamere





Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto - "END OF WASTE"

quando:

è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio

e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere **utilizzati per scopi specifici**;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla **disciplina comunitaria** ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **DM nazionali** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti, o ancora **caso per caso** ...

Art. 184-ter, D.lgs. 152/2006

ececamere



Linee Guida SNPA n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste

(sono state approvate il 6 febbraio 2020 con delibera del Consiglio SNPA n 62/20)

Finalità

- si propongono di fornire, in via prioritaria, elementi utili alla realizzazione di un **sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nell'ambito di processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere tali,
- oltre ad essere da supporto alle Agenzie **nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni**, se e quando le Autorità competenti intendessero avvalersi del supporto tecnico delle Agenzie.

Linee Guida SNPA n. 41/2022

sostituiscono ed aggiornano integralmente le precedenti Linee Guida SNPA n. 23/2020

ececamere



Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto

Le differenze principali tra i regolamenti europei e i decreti nazionali riguardano la loro fonte giuridica, le modalità di applicazione territoriale e il meccanismo di integrazione nella norma italiana.

Differenze Giuridiche

Regolamenti UE: Sono **emanati** dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (o dalla Commissione). Derivano da una competenza comunitari.

DM Nazionali: Sono **emanati** dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) italiano. Regolano flussi di rifiuti specifici per il contesto nazionale.

Modalità dell'Applicabilità

Regolamenti UE: Sono **direttamente applicabili** in tutti gli Stati membri senza bisogno di una legge di recepimento statale. Entrano in vigore alla data stabilita dal regolamento stesso e prevalgono sulle norme nazionali contrastanti.

DM Nazionali: Sono fonti regolamentari interne. Richiedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Ambito Territoriale

Regolamenti UE: Standardizzano i criteri in tutta l'Unione Europea.

DM Nazionali: I criteri valgono sul **territorio italiano**. Per la **circolazione transfrontaliera** verso altri Stati membri, è necessario valutare le regole del paese di destinazione o eventuali clausole di riconoscimento, se e dove previste.

ececamere



Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto



Regolamenti europei in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013)

Tutti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea

Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW:

- D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.
- D.M. 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso.
- D.M. 15 maggio 2019, n. 62 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona – PAP.
- D.M. 31 marzo 2020, n. 78 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso – Pfv.
- D.M. 22 settembre 2020, n. 188 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone
- D.M. 11 settembre 2024, n. 127 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto inerte

ececamere



Dm Ambiente 15 maggio 2019, n. 62 ***End of Waste per i prodotti assorbenti per la persona (PAP)***



Il decreto è composto da 7 articoli e 6 allegati:

è entrato in vigore il 23 luglio 2019,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

DM 62/19

1/5

ececamere



Definizioni (art. 2)

Pap -> rifiuto costituito da prodotti assorbenti per la persona

Plastiche eterogenee a base di poliolefine, Sap, Cellulosa ad alto e basso contenuto di Sap -> sono i rifiuti che hanno cessato di essere tali

Lotto -> insieme di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di Sap, di cellulosa prodotto trimestralmente e derivante da un quantitativo \leq a 3.000 t di Pap

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato al recupero di materiali di Pap qualificati come rifiuti

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche di quanto recuperato

Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06

DM 62/19

2/5

ececamere



Criteri per la cessazione (art. 3)

I materiali derivanti dal recupero dei Pap cessano di essere qualificati come rifiuti se risultano conformi:

- ai requisiti **tecnici generali** di cui all'allegato 1 e
- ai rispettivi requisiti **tecnici specifici** di cui agli allegati 2, 3 e 4

Scopi specifici di utilizzo (art. 4)

I materiali che hanno cessato di essere rifiuti sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell'allegato 5 per ciascun materiale.

DM 62/19

3/5

ececamere

9



Dichiarazione conformità / Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 5 commi 1, 2)

Redatta al termine del processo produttivo di ogni lotto utilizzando il modulo in allegato 6

Inviata attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o con una modalità di cui all'art. 65 D.lgs. 82/2005:

- all'Autorità competente e
- all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

Conservata dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

Modalità conservazione del campione (art. 5 comma 3)

Il **produttore conserva** il campione per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità delle rispettive norme Uni En.

Le **modalità di conservazione del campione** devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle plastiche., SAP, cellulosa e
- consentire la ripetizione delle analisi.

DM 62/19

4/5

ececamere



Sistema di gestione ambientale (art. 6)

Le imprese con **certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001**, rilasciata da organismi accreditati non devono applicare quanto indicato all'art. 5 comma 3 -> **Modalità conservazione del campione.**

Ai fini dell'esenzione è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il **rispetto dei requisiti** di cui all'articolo 3;
- b) **rispetto della normativa ambientale** e delle eventuali **prescrizioni riportate nell'autorizzazione**;
- c) **revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale**;

DM 62/19

5/5

ececamere



Dm Ambiente 31 marzo 2020, n. 78

End of Waste per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfu)



Il decreto è composto da 6 articoli e 3 allegati:

è entrato in vigore il 05 agosto 2020,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

DM 78/2020

1/5

ececamere



Definizioni (art. 2)

Pfu -> rifiuto costituito da pneumatici fuori uso

Gomma vulcanizzata -> la gomma derivante dalla frantumazione dei Pfu e gli sfridi di gomma vulcanizzata qualificati come rifiuti, provenienti sia dalla produzione di nuovi pneumatici che dall'attività di ricostruzione

Gomma vulcanizzata granulata (GVG) -> sono i rifiuti che hanno cessato di essere tali

Lotto -> insieme di GVG, quantitativo <= a 1.000 t

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato alla produzione di GVG

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche di quanto recuperato

Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06 ovvero l'autorità destinataria della comunicazione art. 216 del D.lgs. 152/2006

DM 78/2020

2/5

ececamere

11



Criteri per la cessazione (art. 3, comma 1)

I materiali derivanti dal recupero della gomma vulcanizzata cessano di essere qualificati come rifiuti se risultano conformi ai requisiti **tecnici generali** di cui all'allegato 1

Scopi specifici di utilizzo (art. 3, comma 2)

La gomma vulcanizzata granulata (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

DM 78/2020

3/5

ececamere



Dichiarazione conformità / Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 commi 1, 2)

Redatta al termine del processo produttivo di ogni lotto utilizzando il modulo in [allegato 3](#)

Inviata attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o con una modalità di cui all'art. 65 D.lgs. 82/2005:

- all'Autorità competente e
- all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

Conservata dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

Modalità conservazione del campione (art. 4 comma 3)

Il produttore conserva il campione di GVG per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità delle rispettive norme Uni 10802:2013.

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della GVG e
- consentire la ripetizione delle analisi.

DM 78/2020

4/5

ececamere



Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Le imprese con **certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001**, rilasciata da organismi accreditati non devono applicare quanto indicato all'art. 4 comma 3 -> **Modalità conservazione del campione.**

Ai fini dell'esenzione è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il **rispetto dei requisiti** di cui all'articolo 3;
- b) **rispetto della normativa ambientale** e delle eventuali **prescrizioni riportate nell'autorizzazione**;
- c) **revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale.**

DM 78/2020

5/5

ececamere



Regolamento Europeo n° 333/2011 **End of Waste per i metalli ferrosi**



Il regolamento è composto da 7 articoli e 3 allegati:

è entrato in vigore il 31 marzo 2011,

Le regole avranno diretta ed automatica applicabilità nel territorio nazionale, in quanto tutti i Regolamenti EU sono self executing, ed affiancano quelle contenute nel 152/2006.

Contiene la definizione (art. 2) di tutti i termini usati, indicando con chiarezza cosa si intende per:

- * rottami di ferro, alluminio, acciaio
- * detentore, produttore, importatore, personale qualificato, partita ed altro.

Per perdere la qualifica di rifiuti, il regolamento prevede che i rottami dovranno avere terminato qualsiasi trattamento (taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario alla loro preparazione per l'utilizzo finale presso gli impianti dedicati per l'acciaio e l'alluminio, come acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio.

Reg. EU 333/11

1/4

ececamere



Negli **allegati** vengono definiti:

- * i criteri specifici e comuni/generali che riguardano i produttori e gli importatori,
- * le indicazioni inerenti la gestione documentale e le esclusioni di applicazione.

Principali adempimenti dei produttori di rottami metallici, finalizzati a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal Regolamento Comunitario, riguardano:

- l'**adozione di un sistema di gestione della qualità** che preveda il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati, il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento, il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti e l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni
- la redazione e l'utilizzo sistematico di una **dichiarazione di conformità** per i prodotti generati dal recupero di rifiuti (predisposta per ogni lotto di rottami e trasmessa dal produttore al detentore successivo)
- la **qualifica e formazione del personale preposto al controllo** e alla valutazione delle caratteristiche dei rottami metallici, inclusa la sorveglianza radiometrica
- la richiesta del rilascio **dell'Attestato di Conformità** al Regolamento ad un Organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008

Reg. EU 333/11

2/4

ececamere



Dichiarazione di conformità (art. 5)

1. Il produttore o l'importatore stila, **per ciascuna partita di rottami metallici**, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III.
2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno 1 anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata **in formato elettronico**.

Reg. EU 333/11

14

3/4

ececamere



Gestione della qualità (art. 6)

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale.

Reg. EU 333/11

4/4

ecocamere



Lavorazione del legno (processo di produzione dell'impresa)

Oltre a produrre i **prodotti**,

si ha una produzione di uno scarto come ad esempio **trucioli di legno**

possano essere considerati dei "sottoprodotti" e non dei rifiuti, escludendoli dall'applicabilità di una severa normativa

Costruiamo un percorso

In quanto detentore: mi disfo, ho l'intenzione, ho l'obbligo di disfarmi? -> **RIFIUTO**

- come tale li gestisco,
- applico la severa normativa relativa a questi ultimi

↓
RECUPERO

↓
SMALTIMENTO



Ho un'alternativa?

Posso considerarli dei -> **SOTTOPRODOTTI** ?

- Otengo effetti positivi per l'ambiente,
- diminuisco la produzione di scarti da recuperare / smaltire e
- di conseguenza l'utilizzo di materie prime vergini.

ALTRI PROCESSI PRODUTTIVI

COME
CON QUALI STRUMENTI
QUALI REGOLE





Condizioni di Sottoprodotto



Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

ecocamere



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere



Sottoprodotto Normativa



Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → Dpr 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

ececamere



DEFINIZIONI



Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo"):** ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto:** un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

Art.2 DM 264/2016

ececamere



AMBITO DI APPLICAZIONE



Il regolamento si rivolge a tutti i **settori produttivi** da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi **non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1.**

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo

Restano **ferme le disposizioni specifiche** adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.

Art.3 DM 264/2016

ececamere

Allegato al DM 264/2016



Sezione 1



Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
<p>1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; 	<p>Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione</p>	<p>lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-</p>

ececamere

Allegato al DM 264/2016



2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

• effluenti zootecnici;

- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.


**Reg. Ce
1069/2009 e
normativa di
attuazione**

fermentazione naturale,
centrifugazione, disidratazione,
sedimentazione e chiarificazione

lavaggio, essiccazione, insufflazione di
aria, raffinazione, triturazione,
omogeneizzazione, fermentazione
naturale, centrifugazione,
disidratazione, disgregazione fisico-
meccanica

ececamere

Allegato al DM 264/2016



3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura,

lavaggio, essiccazione, insufflazione di
aria, raffinazione, triturazione,
omogeneizzazione, fermentazione
naturale, centrifugazione,
disidratazione, disgregazione fisico-
meccanica

ececamere

Allegato al DM 264/2016



Sezione 2

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione

Parte A



Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura.	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo	Norme di riferimento	Operazioni e attività
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti	Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera d), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

ecocamere

PRINCIPI GENERALI

I requisiti e le condizioni richiesti per **escludere** un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

Art.1, comma 2 DM 264/2016

✓ **sono valutati ed accertati** alla luce del complesso delle circostanze

✓ **devono essere soddisfatti** in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

La documentazione predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.

Art.4, comma 4 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

Art.5, comma 1 DM 264/2016

ecocamere



CERTEZZA DEL RIUTILIZZO



il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)

Art.5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

ececamere



Scopo del decreto

**Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione
del DM 264/2016**

**Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico**

Effetti giuridici

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere **i mezzi di prova** in autonomia, nonché **la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo**, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.

ececamere



Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

DM 264/2016

ececamere



PRODUZIONE → Polvere di caffè

Art. 185 comma 2 lett. d-bis del D.lgs. 152/06 esclusi poiché regolate da norme comunitarie, nello specifico il Regolamento 767/2009 modificato con il regolamento

Sono **sottoprodotti**, ma avviati direttamente a diventare mangimi presso gli allevamenti (UTILIZZATORE).

Va quindi applicato il Regolamento 178/2002.

Da attenzionare: Commercializzazione, uso, tracciabilità, etichettatura

Art. 184-bis del D.lgs. 152/06 riferimento a **sottoprodotti**, esclusi dalla normativa dei rifiuti se si soddisfano le condizioni indicate nella definizione dei sottoprodotti (DM264/2014) ...

Sono sottoprodotti, ma avviati ad imprese (altre) che produrranno:

- alimenti
- cosmetici
- energia
- altro

} UTILIZZATORE

Art. 183 comma 1 lett. a del D.lgs. 152/06 sono **rifiuti**.

Preferibilmente avviare a recupero.

ececamere



TERRE E ROCCE DA SCAVO -> un sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lettera qq), del D.lgs. 152/06

Definizione: "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2

DPR 13 giugno 2017 n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) in vigore dal 22/08/2017.

Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- **disciplina** le terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli e 10 allegati
 - **inserisce** le terre e rocce d scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**

- **prevede delle modalità di utilizzo:**

1. al CAPO II art. 8 per cantieri di grandi dimensioni
2. al CAPO III art. 20 per cantieri di piccole dimensioni
3. al CAPO IV art. 22 per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

ececamere



Cosa

"**terre e rocce da scavo**":

il **suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera**, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.

Dove

Il "**suolo** " è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del DI 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

DPR 120/2017

ececamere



II REGOLAMENTO

1. **non si applica** alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).
2. **sono esclusi** dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

DPR 120/2017

ececamere



CHI SONO gli attori:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

DPR 120/2017

ececamere



Elementi caratterizzanti

Piano di utilizzo
Dichiarazione di cui all'art. 21
Deposito Intermedio
Trasporto
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo



Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*):

- **il deposito temporaneo**, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, deve rispettare le condizioni di cui all'art. 23 ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,
- **il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose**, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

DPR 120/2017

ececamere



I rifiuti e la loro gestione nel rispetto della GERARCHIA prevista -> **centri del RIUSO**



I centri per il riuso sono spazi attrezzati dove ognuno (persone non imprese) può consegnare quello che non serve più ma che può essere utile ad altri, allungando così il ciclo di vita dei propri beni, con vantaggi per l'economia e per l'ambiente.

E' necessario verificare cosa e come i territori (regioni) si sono organizzati: eventuali linee guida che ne disciplinino il funzionamento.

Fanno parte dell'economia circolare, spesso operano in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti.

ececamere



I rifiuti e la loro gestione nel rispetto della GERARCHIA prevista -> centri del RIUSO



Direttiva Europea 2008/98/CE:

Individua come azione **prioritaria la prevenzione** attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti.

Riutilizzo di prodotti (art. 181):

Comma 1 - Le pubbliche amministrazioni **promuovono**, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire **il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**.

Comma 1 - bis – ... i Comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i CdR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo **scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (centri del RIUSO).....**

Nei CdR possono altresì essere individuate apposite aree adibite al **deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili**.

Nei CdR possono anche essere individuati spazi dedicati alla **prevenzione della produzione di rifiuti**, con l'obiettivo di consentire la **raccolta di beni da destinare al riutilizzo**, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ecocamere

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

05/06/2026